

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA

STAGIONE VENATORIA 2014/2015
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ARCIPELAGO DELLE EOLIE
MODIFICHE AL D.A 49 GAB/ 2014

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il proprio Decreto n. 45/Gab del 13/06/2014 con il quale è stata regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2014/2015;

VISTO il proprio Decreto n. 49/Gab del 13/06/2014 con il quale è stata regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Eolie per la stagione 2014/2015;

VISTO il D.P.R. 357/1997, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica ;

VISTO il D.M. 17/10/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

VISTO l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. 442/2012 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e per l'Ambiente, secondo cui "*l'esercizio venatorio all'interno degli ATC delle Isole minori è consentito nella fascia esterna dei 150 metri dal SIC/ZSP in deroga a quanto sopra riportato*";

VISTA la nota , prot. n° 5137 del 6 settembre 2014 del sindaco di Santa Marina Salina e la nota prot. 3798 del 5 settembre 2014 del sindaco di Malfa con le quali, nel chiedere di rivedere il calendario venatorio 2014/2015 e riconsiderare l'esclusione dell'isola di Salina quale territorio in cui è consentito l'esercizio venatorio, rappresentano l'esigenza di salvaguardare le colture pregiate praticate nell'isola dall'azione dannosa dei conigli selvatici;

CONSIDERATO che l'attività agricola ed in particolare quella viticola riveste una notevole importanza nell'economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che caratterizza l'Isola di Salina, contribuendo a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;

CONSIDERATO inoltre che l'indennizzo dei danni provocati dal Coniglio comporta un notevole impegno finanziario per le casse regionali;

CONSIDERATO, altresì , che le risorse assegnate, negli ultimi anni, sul capitolo 143703 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, sono state sempre insufficienti a far fronte a

tutte le richieste di risarcimento, per cui si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all'indennizzo si sono dovuti pagare anche interessi e spese di giudizio;

RITENUTO che una aumento della pressione venatoria sul coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che la specie crea alle colture agricole dell'isola ;

RITENUTO che nella predetta isola l'attività venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna per la gestione di un ecosistema di per sé alterato dall'assenza di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall'eccessiva proliferazione di specie quale, appunto, il coniglio selvatico che mette a rischio note colture di pregio (uva zibibbo, capperi) ed alcuni biotipi;

RITENUTO pertanto, che l'eccessiva presenza di conigli nell'Isola di Salina richiede un intervento di carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;

RITENUTO per tale ragione di potere consentire la caccia nell'isola di Salina;

DECRETA

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

ART.2- In parziale modifica dei propri Decreti n°45 gab e n° 49 gab del 13 giugno 2014 . nel territorio esterno alla ZPS ricadente nell'isola di Salina anche se ricadente in IBA , compresa la fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito Natura 2000, l'esercizio venatorio, consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti nell'isola di Salina, può essere praticato esclusivamente al coniglio selvatico a partire dal 13 settembre 2014 e sino al 14 dicembre 2014

ART.3- Nel territorio esterno di cui all'art. 2, il cacciatore può abbattere un massimo di n. 10 conigli selvatici per giornata di caccia;

ART.4 - L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti;

ART.5 - Continuano a trovare applicazione, per quanto compatibile con le superiori disposizioni i propri Decreti n° 45 gab e n° 49 gab del 13 giugno 2014;

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La pubblicazione sul sito web dell'Assessorato ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo

12 SET. 2014

L'Assessore
Avv. Ezechia Paolo Reale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA

STAGIONE VENATORIA 2014/2015
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ARCIPELAGO DELLE EOLIE
MODIFICHE AL D.A 49 GAB/ 2014
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 45/Gab del 13/06/2014 con il quale è stata regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2014/2015;

VISTO il D.A. n. 49/Gab del 13/06/2014 con il quale è stata regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Eolie, per la stagione 2014/2015;

VISTO il D.P.R. 357/1997, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica ;

VISTO il D.M. 17/10/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

VISTO l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. 442/2012 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e per l'Ambiente, secondo cui "*l'esercizio venatorio all'interno degli ATC delle Isole minori è consentito nella fascia esterna dei 150 metri dal SIC/ZSP in deroga a quanto sopra riportato*";

VISTE le note prot. 23640 del 10/09/2014 del Comune di Lipari, prot. 3331 del 08/09/2014 del Comune di Leni e prot. 3798 del 05/09/2014 del Comune di Malfa;

CONSIDERATO che l'attività agricola ed in particolare quella viticola riveste una notevole importanza nell'economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che caratterizza le isole Eolie, contribuendo a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;

CONSIDERATO che l'indennizzo dei danni provocati dal Coniglio comporta un notevole impegno finanziario per le casse regionali;

CONSIDERATO, altresì , che le risorse assegnate, negli ultimi anni, sul capitolo 143703 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, sono state sempre insufficienti a far fronte a tutte le richieste di risarcimento, per cui si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all'indennizzo si sono dovuti pagare anche interessi e spese di giudizio;

RITENUTO che una aumento della pressione venatoria sul coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che la specie crea alle colture agricole delle Isole Eolie ;

RITENUTO che nell'arcipelago delle isole Eolie l'attività venatoria è parte integrante della tradizione e della cultura agricola, costituendo al contempo un valido mezzo di controllo di un ecosistema di per se alterato dall'assenza di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall'eccessiva proliferazione di specie quale, appunto, il coniglio selvatico che mette a rischio note colture di pregio (uva malvasia, capperi) ed alcuni biotipi;

RITENUTO, pertanto, che l'eccessiva presenza di conigli nelle isole Eolie richiede un intervento di carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;

RITENUTO, per tale ragione, di dovere consentire l'attività venatoria all'esterno del Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre a far data dal 13 settembre 2014

DECRETA

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

ART.2- A parziale modifica del proprio Decreto n° 49 gab del 13 giugno 2014 l'esercizio venatorio, consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti nei comuni dell'Arcipelago delle isole Eolie, può essere praticato, nel territorio esterno alla ZPS ITA030044- Arcipelago delle Eolie area marina e terrestre anche se ricadente in IBA, compresa la fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito, a partire dal 13 settembre 2014;

ART.3- Nel territorio esterno di cui all'art. 2, dal 13 al 30 settembre 2014 la caccia è consentita esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può abbattere un massimo di n. 10 conigli selvatici per giornata di caccia;

ART. 4 resta fermo il divieto assoluto di caccia nelle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli Strombolicchio, Basiluzzo;

ART.4 - L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti;

ART.5- Per quanto altro compatibile con le presenti disposizioni, continua a trovare applicazione i propri Decreti n° 45 gab e n° 49 gab del 13 giugno 2014;

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La pubblicazione sul sito web dell'Assessorato ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo **12 SET. 2014**

L'Assessore
Avv. Ezechiello Paolo Reale

